



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

dott. Giuseppe De Rosa

Presidente

dott. Carla Marina Lendaro

Consigliere

dott. Linalisa Cavallino

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 37/2018 R.G., promossa con atto di citazione iscritto a ruolo il 27-12-2016,

da

..... c.f., rappresentato e difeso dall'avv. per procura in calce alla memoria di risposta 21-3-2016 e con domicilio eletto presso di lui;

attore

nei confronti di

..... c.f., rappresentato e difeso dall'avv. Federico Ioncoli, per procura in calce alla comparsa di costituzione e con domicilio eletto presso di lui;

..... c.f., rappresentata e difesa dall'avv. per procura in calce alla comparsa di costituzione e con domicilio eletto presso di lui;

convenuti



..... p.i., in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in,
..... convenuta contumace

OGGETTO: impugnazione ex art.827 c.c. di lodo arbitrale; impugnazione di delibera di esclusione di socio.

CONCLUSIONI

Per l'attore : “nel merito ai sensi degli artt.827 cc c.p.c. dichiararsi la nullità del loro di data 7-9-2016, pronunciato da parte dell'arbitro unico avv.to, che s'allega nella copia notificata il 17-9-2016, oggetto di correzione successiva, e/o comunque, riformarsi il lodo stesso, accogliendosi le domande tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta di data 21-3-2016, che, di seguito, si richiamano e trascrivono: “respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. Con rifusione di spese e compensi professionali di cause”. Respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. In ogni caso con rifusione di spese e competenze di procedura. In via istruttoria: come a pag.16 dell'atto di citazione”.

Per il convenuto “nel merito: disattesa ogni avversa istanza, rigettare il proposto gravame e confermare l'impugnato lodo arbitrale. Con vittoria di spese e competenze professionali del procedimento arbitrale e del presente giudizio rifuse, con distrazione ex art.93 c.p.c. a favore dell'avv. Federico Roncoli. In via istruttoria: come in foglio di precisazione delle conclusioni”.

Per la convenuta “nel merito ai sensi dell'art.827 ss c.p.c. dichiararsi la nullità del lodo di data 7-9-2016, pronunciato da parte dell'arbitro unico avv.to, che s'allega nella copia notificata il 17-9-2016, oggetto di correzione successiva, e/o, comunque, riformarsi il lodo stesso, accogliendosi le domande tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta di data 21-3-2016, che di seguito si richiamano e trascrivono: “respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. Con rifusione di spese e compensi professionali di causa”. Respingersi le domande tutte avversarie, siccome infondate in fatto e diritto. In ogni caso con rifusione di spese e competenze di procedura”.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec a il 16-12-2016 e iscritto a ruolo il 27-12-2017 ha convenuto avanti alla Corte di Appello di Trieste impugnando ai sensi degli artt.827 e ss. c.p.c. il lodo datato 7-9-2016,



pronunciato dall'arbitro unico avv. [redacted] e notificato il 17-9-2016; il lodo aveva accolto il ricorso di [redacted] e per l'effetto aveva annullato la delibera di esclusione dalla società [redacted] s.a.s. del socio accomandatario [redacted] assunta dai soci accomandanti [redacted] e [redacted] il 27-1-2016 con scrittura privata autenticata rep.84615 notaio dott. [redacted] di Treviso; aveva posto le spese di lite e le competenze dell'arbitro interamente a carico di [redacted] ed [redacted].

1.2.L'attore ha evidenziato che la delibera di esclusione del socio accomandatario [redacted] S.p.A. dallo stesso impugnata era stata assunta per il compimento da parte di [redacted] di atti di amministrazione eccedenti i limiti posti dall'art.7 dei patti sociali, che prevedeva il preventivo consenso di almeno un socio accomandante per gli atti di ordinaria amministrazione di valore superiore ad Euro 20.000,00, e per non avere adempiuto all'obbligo di redazione dei bilanci di esercizio.

1.2.1.Per quanto riguarda il compimento di atti eccedenti l'art.7 dei patti sociali, l'attore ha dichiarato che le mancanze erano state gravi e legittimavano l'adozione della delibera contestata, in quanto il 3-1-2015 [redacted] aveva inviato al rag. [redacted] che si occupava della contabilità della società la fattura n.1/2015 di [redacted] s.a.s. per l'importo di Euro 54.046,00 per la vendita di complementi di arredo a [redacted] s.r.l., di cui lo stesso [redacted] era amministratore; solo il 7-4-2015 il [redacted] aveva invitato il ragioniere ad annullare la registrazione, in quanto l'operazione non era andata a buon fine e il ragioniere aveva correttamente risposto rilevando la necessità di emettere nota di variazione motivata. L'attore ha rilevato che non è vero quanto si legge nel lodo, in ordine al fatto che non era stato compiuto atto eccedente l'ordinaria amministrazione, e ha lamentato che il lodo abbia trascurato totalmente le sue considerazioni e le emergenze istruttorie, svolgendo affermazioni contrarie all'ordine pubblico che determinano la nullità del lodo ai sensi degli artt.827 e 829 c.p.c..

1.2.2.Pe quanto riguarda la mancata redazione dei bilanci di esercizio da parte del socio accomandatario [redacted], l'attore ha evidenziato che l'art.9 dei patti sociali prevedeva che il socio accomandatario avrebbe redatto il bilancio di esercizio alla fine di ogni esercizio sociale; ha rilevato come sia pacifico che il bilancio non era stato redatto e



sottoposto all'approvazione degli accomandanti, perché ciò era provato dall'assenza di convocazioni dell'assemblea dei soci e ha sostenuto la gravità della mancanza. Ha lamentato che il lodo abbia trascurato, totalmente le sue considerazioni e le emergenze istruttorie, affermando in modo contraddittorio e contrario all'ordine pubblico che l'inattività della società giustificasse la mancata predisposizione dei bilanci, con conseguente nullità del lodo ex artt.827 e 829 c.p.c..

1.2.3. Infine l'attore ha rilevato che alla dichiarazione di nullità del lodo debba conseguire la modifica o revoca della condanna alle spese e al pagamento del compenso arbitrale.

2. Si è costituito il convenuto, evidenziando in fatto che la cessione di cui si controverte era stata realizzata su richiesta verbale degli stessi accomandanti, in favore della società al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di commercio della famiglia attraverso tale società, e che l'operazione in realtà non era mai avvenuta. In ordine alla mancata redazione del bilancio, il convenuto ha rilevato che ne era stato incaricato il rag. , il quale aveva a disposizione la documentazione necessaria, come confermato dalla redazione da parte dello stesso della richiesta di rimborso iva.

3. Con decreto depositato il 29-6-2017 il Presidente della Corte d'Appello, in esecuzione delle previsioni tabellari, ha assegnato la causa alla prima sezione civile e in data 13-7-2017 si è costituita con lo stesso procuratore dell'attore, dichiarando di aderire e fare proprie tutte le argomentazioni e conclusioni dell'attore.

4. All'udienza del 18-7-2017 la Corte, considerato che la notifica nei confronti di non si era perfezionata, ha dato termine per la rinnovazione della notifica medesima; all'udienza del 16-1-2018, verificata la regolarità della notificazione alla società, ritualmente eseguita dall'ufficiale giudiziario a in qualità di legale rappresentante della società ex art.140 c.p.c. e perfezionata il 2-9-2017, come risultante dalla copia notificata prodotta, la Corte ha dichiarato la contumacia della società e ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia del lodo formulata dall'attore, per mancanza dei presupposti di cui all'art.830 c.p.c..

Assegnata la causa a diverso relatore, all'udienza del 10-7-2018 le parti costituite hanno precisato le conclusioni in premessa trascritte e la causa è stata rimessa in decisione con



fissazione di termini ordinari per il deposito degli atti conclusivi; decorsi i termini, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 26-11-2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il lodo oggetto di impugnazione ha deciso l'impugnazione della delibera di 27-1-2016 di esclusione del socio accomandatario [redacted], per cui è disciplinato dall'art.36 D.Lgs. 5/2003 e in via concorrente dagli artt.820 e ss. c.p.c.. L'atto costitutivo di [redacted] s.a.s., avente data 26-7-2012, (doc.2 fascicolo convenuto [redacted]) all'art.14 prevedeva clausola compromissoria avente il seguente contenuto: *"Ogni e qualsiasi controversia, nessuna esclusa o eccettuata, salvo le limitazioni di legge, che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da o nei confronti degli amministratori e/o dei liquidatori per effetto e nell'ambito del presente contratto, anche in materia di valutazione di inventario, di attribuzione e di destinazione degli utili, sarà rimessa al giudizio di un unico Arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la società, ovvero nel caso in cui questi non provveda alla designazione entro quindici giorni dalla data di proposizione dell'istanza a cura della parte più diligente dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.*

All'Arbitro così nominato viene fin d'ora conferito il più ampio mandato, esso deciderà secondo equità senza formalità alcuna né procedurale né di qualsiasi genere, secondo quanto le parti verranno a proporre ed esibire.

La decisione sarà emessa entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro così nominato; essa sarà vincolante per le parti in lite".

Il lodo, per quanto interessa in causa, in ordine ai motivi posti a fondamento della delibera di esclusione del socio accomandatario, ha dichiarato che era fatto pacifico l'avvenuta emissione della fattura n.1/2015 da parte di [redacted] s.a.s. di [redacted] nei confronti di [redacted] s.r.l. per l'importo di Euro 54.046,00; ha dichiarato che era altresì pacifico che l'operazione descritta nel documento contabile non si era mai conclusa, perché i beni elencati nella fattura non erano mai stati consegnati né erano stati reclamati dalla società destinataria del documento contabile, e che tale documento contabile non era stato preso in carico nei registri contabili della stessa (come confermato dai testi [redacted] e [redacted]) e la stessa non aveva neppure pagato il corrispettivo. Quindi ha escluso che fosse stata compiuta l'operazione contestata e che vi fosse stata la



violazione dell'art.7 dei patti sociali posta a giustificazione dell'esclusione del socio. In ordine alla mancata redazione dei bilanci di esercizio, il lodo ha evidenziato che la società era inattiva dal 2014 e risultava documentalmente, dalle mail 24-12-2015 e 19-1-2016, che il socio aveva sollecitato il contabile della società per ottenere la consegna della documentazione fiscale al fine dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico; ha rilevato che non era stato provato alcun danno provocato dalla condotta contestata e che, comunque, quando anche vi fosse stato inadempimento, lo stesso non era di gravità tale da giustificare l'esclusione del socio.

6. A fronte di questo contenuto del lodo, in primo luogo si deve dare atto che gli argomenti con i quali l'attore lamenta che il lodo non abbia considerato le sue argomentazioni sul merito delle questioni non può integrare l'ipotesi di nullità del lodo per difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art.829 n.5 c.p.c. in relazione all'art.823 n.5 c.p.c., in quanto tale vizio *"è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della 'ratio' della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un 'iter' argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione"* (Cass. 12321/2018); al contrario nella fattispecie il lodo, con il contenuto sopra sinteticamente riportato, ha una motivazione logicamente articolata e completa.

7. Inoltre, gli argomenti dell'attore, laddove lamenta che il lodo non abbia considerato l'esistenza e la gravità dei fatti posti a fondamento della delibera di esclusione del socio, seppure si concretino in una impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e siano ammissibili (cfr. Cass. s.u. 9285/2016 ove si legge che *"nel rapporto con il nuovo testo dell'art.829 c.p.c. l'art.36 D.lgs. n.5 del 2003 non può non essere considerato come una legge che 'dispone' l'impugnazione, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, dei lodi pronunciati su questioni non compromettibili o su questioni di validità di delibere assembleari"*), sono infondati.

Infatti, le deduzioni dell'attore non fanno emergere errori nel lodo, che ha esattamente ritenuto che l'accomandatario non aveva eseguito operazione eccedente i limiti di cui all'art.7 dell'atto costitutivo che giustificasse l'esclusione del socio, in quanto non sussisteva inadempimento grave come richiesto dallo stesso art.7 e dal codice civile per



l'esclusione del socio, per il fatto che la cessione dei beni contestata non era stata eseguita e nessun danno era conseguito alla società. Non è neppure vero che con questo contenuto il lodo contenga affermazioni contraddittorie e contrarie all'ordine pubblico e non sono determinanti i rilievi dell'attore sul fatto che, con la registrazione della fattura, una operazione vi era stata e non era andata a buon fine e per il compimento di tale operazione, a prescindere dall'esito, non vi era stato il preventivo consenso di almeno un socio accomandante. Tali rilievi infatti non sono idonei a incidere sull'ulteriore dato, esattamente considerato dal lodo ed essenziale, della mancanza del requisito di gravità dell'inadempienza, perché tale requisito è necessario al fine dell'esclusione del socio ai sensi dell'art.2286 c.c., da applicare alle società in accomandita semplice per il rinvio operato dall'art.2315 c.c..

In primo luogo, deve escludersi che si configuri ipotesi di fatturazione per operazioni inesistenti avente rilevanza penale, perché l'attore stesso sostiene che l'operazione consistente nella vendita di beni da lui acquistati non era stata e non era stata eseguita; quindi il richiamo eseguito dall'attore alla fattispecie penale non è pertinente al caso. Inoltre, l'attore insiste sul dato che era stato violato l'art.7 dell'atto costitutivo, ma riconosce che l'operazione documentata dalla fattura non era stata poi eseguita; ciò significa che in concreto la violazione commessa è stata di carattere esclusivamente formale -per avere eseguito la registrazione di fattura di vendita dei beni senza il preventivo consenso di almeno un socio accomandante all'operazione di vendita- ma deve escludersi che tale violazione, in mancanza di esecuzione della vendita, fosse inadempienza grave come richiesta dall'art.2286 co.I c.c. al fine di consentire l'esclusione del socio.

Per quanto riguarda la mancata redazione dei bilanci, in modo ugualmente corretto il lodo ha valorizzato che la società era inattiva dal 2014 e quindi non era stata eseguita nessuna operazione che avrebbe dovuto essere registrata; per questo ha concluso che, se anche vi era stata la condotta contestata, non poteva essere stata di gravità tale da giustificare l'esclusione del socio, in assenza di un qualche danno alla società. L'attore censura la pronuncia, ritenendola anche contraddittoria e contraria all'ordine pubblico, stante la rilevanza penale del mancato aggiornamento della contabilità, indipendentemente



dall'attività svolta dalla società; al contrario, la circostanza che gli artt.217 e 224 R.D. 267/1942 sanzionino penalmente la mancata tenuta della contabilità non rileva, per il fatto che neppure l'attore sostiene che nella fattispecie sussista l'ipotesi dell'insolvenza, necessaria affinché la condotta in questione assuma rilevanza penale. Per altro verso, dagli argomenti dell'attore non emerge alcun concreto elemento utile a ritenere la gravità dell'inadempimento, esattamente escluso dal lodo sulla base del dato che la società era inattiva e quindi non vi era stata in concreto una qualche lesione al diritto di informazione sulla gestione determinata dalla mancata redazione del bilancio.

Si dà atto che non rilevano i fatti allegati nella comparsa conclusionale dell'attore, in ordine alle condotte inadempimenti del socio accomandatario successive alla delibera di esclusione e che non sono state poste a fondamento della delibera di esclusione medesima, in ragione del carattere del presente giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione del lodo che ha deciso sull'impugnazione della delibera di esclusione. Si dà altresì atto che non ricorrono le condizioni per la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica, come pure chiesto nella comparsa conclusionale dell'attore, in quanto non emergono dagli atti fattispecie aventi rilevanza penale che impongano tale trasmissione.

8.All'integrale rigetto dell'impugnazione e alla conferma del lodo consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'attore alla rifusione a favore del convenuto delle spese di lite, in dispositivo liquidate in conformità della nota spese prodotta, rispettosa dei criteri di cui al D.M. 55/2014, e con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sono compensate le spese di lite tra l'attore e la convenuta, in ragione della totale comunanza delle loro posizioni. Nulla per le spese nei confronti della società, in quanto rimasta contumace.

Stante la natura impugnatoria del presente giudizio e il suo esito, si deve dare atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'attore.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa e contraria istanza, così decide:



-rigetta l'impugnazione e per l'effetto conferma il lodo impugnato;

-condanna l'attore [redacted] alla rifusione a favore del convenuto

delle spese di lite, che liquida in Euro [redacted], con distrazione a favore dell'avv.

Federico Ioncoli dichiaratosi antistatario; compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta [redacted]; nulla per le spese nei confronti della società contumace.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico di [redacted]

Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 26-11-2018

Consigliere estensore

dott. Linalisa Cavallino

(firma digitale)

Presidente

dott. Giuseppe De Rosa

(firma digitale)

